

zione del giudice, non si muta la giurisdizione, e non vi è perciò ragione per cui sia necessaria una disposizione legislativa.

**BOTTA.** L'osservazione fatta dall'onorevole guardasigilli che si appoggia alla legge del 1848 mi pare che non regga.

Io dico e sostengo che l'editto organico 27 settembre 1822 stabilisce la sede di ogni capoluogo di mandamento, e che a questa legge non si può senza un'altra legge derogare.

Aggiungerò all'osservazione anzidetta un fatto.

Colla legge organica del 1822 il mandamento antico di Vogogna è stato diviso in due. Ne risultarono i mandamenti di Ornavasso e di Bannio. Stabilitosi così a Bannio, nella valle Anzasca, il capoluogo del nuovo mandamento, nell'attuazione pratica taluni fra gli abitanti di quella valle hanno trovata incomoda per la maggioranza la sede del capoluogo a Bannio.

Desideravano che la sede si trasportasse da Bannio a Pontegrande, ma l'onorevole predecessore dell'attuale signor guardasigilli, cui io in quell'epoca ricorrevo per commissione di quegli abitanti, mi rispondeva che non si sarebbe più potuto variare il disposto di una legge senza ricorrere ad altra legge, che avrebbe sollevate questioni e malcontenti.

Persisto in conseguenza a credere, non ostante le ragioni testè addotte dall'onorevole guardasigilli che, essendo Frassineto capoluogo in virtù di una legge formale organica, non poteva il potere esecutivo cambiare questa legge, senza ricorrere al Parlamento, senza ottenere una legge.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. La legge designa il mandamento, ma non stabilisce il capoluogo; il deputato Botta parlò sempre di separazione di una parte di un mandamento dall'altra; certamente se fossimo nei termini di dividere un mandamento in due parti, o di due parti fare un mandamento solo, egli avrebbe perfettamente ragione; in questo caso non c'è dubbio che sarebbe al potere legislativo a cui incomberebbe di fare questa separazione o questa unione; ma qui non si è fatta alcuna separazione, ed il mandamento rimane sì e come esisteva prima; altro non si fece che stabilire che il giudice, invece di risiedere in Frassineto, risieda in Ticineto; ma noti l'onorevole deputato Botta che Ticineto, facendo già prima parte del mandamento di Frassineto, è sempre una frazione dello stesso mandamento; dunque non vi fu separazione, non vi fu cambiamento di giurisdizione, perciò non vi fu quello che è necessario che vi sia per formare oggetto di una legge.

**GENINA.** L'argomento addotto dall'onorevole guardasigilli lo credo anch'io valevole per provare la sua tesi, ma io debbo dichiarare che ho solo fatto osservare non riconoscere quanto disse l'onorevole guardasigilli, che cioè quella traslocazione fosse definitiva.

L'onorevole guardasigilli mi dice: « il parere del Consiglio di Stato non fa questa distinzione; » io veramente non faccio contestazioni sull'avviso del Consiglio di Stato; solamente posso ben accertare che il parere del Consiglio provinciale e divisionale non era in questo senso, e, se si è fatto questo, non si è tenuto conto del loro voto.

**LANZA.** Se si trattasse di dare spiegazioni sulla convenienza del traslocamento della giudicatura dal luogo di Frassineto in quello di Ticineto, io sarei in grado di somministrarle, perchè trovandomi sovente da quelle parti, ne ho perfetta conoscenza; che anzi, quel mandamento facendo parte del collegio che mi ha onorato del suo mandato, ne conosco ancora più particolarmente gli interessi, e posso as-

serire che tutta la convenienza, tutta l'utilità della sede del mandamento sta in favore di Ticineto.

Non farò qui una descrizione topografica del mandamento per dimostrare quale sia il comune più concentrico, ma basterà sapere che oltre il parere favorevole del Consiglio provinciale e del divisionale, ripetuto per tre volte consecutive, vi furono anche le domande formali di tutti i comuni di quel mandamento, tranne Frassineto, a fine di ottenere quel traslocamento.

Per tal guisa, sopra sette comuni di cui componesi quel mandamento, sei hanno ricorso perchè il capoluogo di esso fosse trasferito a Ticineto.

In seguito alla domanda conforme di questi comuni, il Consiglio provinciale ed il divisionale non potevano far a meno che accedere, e diedero diffatti ad unanimità l'avviso favorevole per tale traslocamento.

Queste poche considerazioni provano l'utilità dell'atto governativo.

Quanto alla legalità del medesimo, per me non so comprendere come possa essere messa in questione. Il traslocamento del capoluogo di giudicatura da un comune all'altro dello stesso mandamento è un atto di semplice amministrazione, che in nulla lede l'organismo giudiziario; perciò deve appartenere al potere esecutivo. Il mandamento, costituendo l'unità giudiziaria, se a questa si toccasse, si lederebbe senza dubbio l'organismo del mandamento, e quindi si potrebbe sostenere validamente che non fosse nell'attribuzione del potere esecutivo di variarla.

Ma coll'atto a cui dianzi accennai non si fece altro che trasferire da una casa all'altra del mandamento la residenza del giudice, e non si toccò punto la circoscrizione del medesimo.

Vero è che nelle regie patenti del 1818 è statuito che Frassineto sarà capoluogo di mandamento; ma giova porre mente che sotto il reggimento assoluto, nella lettera patente si comprendevano disposizioni legislative e disposizioni regolamentari. Quasi in tutte le regie patenti emanate sotto il potere assoluto si osserva questa mescolanza, per la ragione che dal sovrano emanavano e le une e le altre; non deve quindi recar meraviglia che in quelle lettere patenti sull'ordinamento giudiziario si sia anche determinato il capoluogo di ciascun mandamento, quantunque questa determinazione non appartenga nè per l'importanza nè per la natura sua al dominio legislativo.

Se si domandasse poi perchè il Governo fino dal 1818 abbia preferito per sede della giudicatura il comune di Frassineto a quello di Ticineto, risponderai che infatti prima del 1818 il capoluogo era a Ticineto, e, se dopo quell'epoca fu stabilito altrove, si è perchè non avevasi a Ticineto un locale decente. (*Bisbiglio*)

Pregherei la Camera di favorirmi un momento della sua attenzione, se crede che la questione di costituzionalità sia cosa seria.

Il capoluogo fu dunque stabilito altrove unicamente perchè a Ticineto non si aveva un locale sufficientemente decente per stabilirvi la giudicatura.

Del resto, come ho già accennato, la sede centrale più comoda è ad evidenza quella di Ticineto, e fu sempre come tale stimata dal Governo.

Laonde io sono convinto che il Ministero non è uscito dai limiti delle sue attribuzioni, traslocando il capoluogo della giudicatura da Frassineto a Ticineto, e che di più fece atto di buona amministrazione.

L'onorevole deputato Botta ci disse che sotto un altro Mi-